

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1853)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PICARDI, SALERNO, LEGGIERI, PECORARO, FOLLIERI, BALDINI, DE CAROLIS, SANTALCO, GATTO Eugenio, NOÈ, COSTA, BERLANDA e ATTAGUILE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1974

Modifica all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426,
in materia di disciplina del commercio

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 30 luglio 1974, n. 325, si è inteso attenuare, protraendo i termini di esecuzione, evidenti difficoltà che l'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, in materia di disciplina del commercio, veniva a stabilire nel caso dell'esercizio contemporaneo, nello stesso punto di vendita, di attività all'ingrosso e al minuto, non tenendo forse conto delle particolari caratteristiche di un settore nel quale il commercio integra nella omogeneità comunque, delle sue specifiche funzioni, aspetti congeniali a strutture che, tradizionalmente, ne caratterizzano l'attività.

Si tratta, d'altra parte, di operatori che hanno inteso promuovere attività organizzate, nell'ambito promozionale della rispettiva specializzazione, favorendo il commercio come punti di vendita e con evidente convenienza per il consumo e con maggiori garanzie sulla tempestiva disponibilità dei prodotti e sulla loro piena efficienza.

La inibizione, la cui operatività, secondo la legge n. 426 e le sue successive dispo-

ni, dovrebbe avvenire entro il 31 gennaio 1975, non può non apparire come un notevole danno, tenuto conto delle strutture e dei servizi odierni, delle esigenze dello stesso personale, venendo a pregiudicare l'organizzazione commerciale in atto ed a costringere a soluzioni di ripiego, nonostante si tratti di una realtà che tradizioni e sviluppo hanno ormai consolidato nel tempo.

D'altra parte, il termine previsto dalla nuova legge n. 325 (pubblicata il 10 agosto ultimo scorso) non consentirebbe trasformazioni del genere senza serie conseguenze in un periodo in cui il commercio, in tutti i suoi strati, deve affrontare altre difficoltà, per poter resistere ed uscire dall'attuale precaria situazione economica.

Sembra doveroso, pertanto, raccomandare alla vostra cortese approvazione, con la urgenza che il caso richiede, un provvedimento che, a parziale deroga dell'articolo 1 della legge n. 426 e dell'articolo 40 della medesima legge come modificato dalla legge n. 325, esoneri almeno dalle prescrizioni in parola gli operatori le cui attuali strutture di ven-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dita all'ingrosso e al minuto erano in essere (e come tali regolarmente autorizzate) al momento dell'entrata in vigore della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Tale situazione e gli ormai maturi problemi della disciplina del commercio racco-

mandano, comunque, che tutta la materia possa trovare, in una organica ed aggiornata legislazione, una efficiente regolamentazione.

Per questi motivi ci permettiamo raccomandare al Senato l'approvazione urgente del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il divieto previsto dall'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, riguardante la vendita all'ingrosso e al dettaglio nello stesso punto di vendita, in relazione alle modifiche apportate all'articolo 40 della medesima legge dalla legge 30 luglio 1974, n. 325, circa il termine di attuazione, non si applica nei confronti di coloro che già effettuavano tale tipo di vendita alla data di entrata in vigore della legge stessa.